

DELIBERAZIONE 20 APRILE 2017
280/2017/R/EEL

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A TITOLO DI ACCONTO A COPERTURA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DI ACQUIRENTE UNICO S.P.A. PER L'ATTIVITÀ DI ACQUISTO E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, PER I CLIENTI IN MAGGIOR TUTELA, RIFERITO ALL'ANNO 2017, NONCHÉ DEFINIZIONE DEI CRITERI DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI SOSTENUTI DA ACQUIRENTE UNICO S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 20 aprile 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge di conversione 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (di seguito: decreto legislativo 249/12);
- la legge 23 giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (*spending review*);
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 19 dicembre 2003 recante “Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico” (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 settembre 2016 recante “Modifiche al Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico” (di seguito: decreto ministeriale 21 settembre 2016);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita

- dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/com (di seguito: deliberazione 132/2012/R/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com;
 - la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 476/2012/E/com;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 573/2012/R/com (di seguito: deliberazione 573/2012/R/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 163/2013/R/com;
 - la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 581/2013/R/eel;
 - la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com;
 - la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2016, 163/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 163/2016/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2016, 822/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 822/2016/R/eel);
 - il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico approvato con decreto ministeriale 19 dicembre 2003 come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico);
 - la comunicazione dell'Autorità in data 15 febbraio 2017, prot. 6073;
 - la comunicazione di Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: AU) del 21 febbraio 2017 (prot. Autorità 7086 del 22 febbraio 2017 (di seguito: comunicazione 22 febbraio 2017) con la quale AU ha trasmesso alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità il consuntivo economico-patrimoniale relativo all'anno 2015 e il preventivo economico 2017 (di seguito: *budget 2017*) inerente la stima dei costi di funzionamento dell'Area energia;
 - la comunicazione di AU del 15 marzo 2017 (prot. Autorità 9978 del 15 marzo 2017) (di seguito: comunicazione 15 marzo 2017), con la quale l'AU ha trasmesso alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità il preconsuntivo economico-patrimoniale attinente all'anno 2016;
 - la comunicazione del 22 marzo 2017 (prot. AEEGSI 11619) con la quale la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia ha richiesto chiarimenti e integrazioni in merito ad alcune informazioni fornite nella comunicazione 22 febbraio 2017;
 - la comunicazione del 31 marzo 2017 (prot. AEEGSI 12818) con la quale AU ha fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste dalla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 79/99 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata «Acquirente unico». La

società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario;

- l'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 79/99 prevede che l'Autorità determini la misura del corrispettivo per le attività svolte da AU e che il corrispettivo sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 73/07, come modificato dalla legge di conversione 125/07, dispone che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero continui a essere svolta da AU;
- l'articolo 18, del TIV prevede che il prezzo di cessione da AU agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti cui il servizio è erogato, comprenda una componente pari al corrispettivo unitario riconosciuto ad AU per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l'Acquirente unico, un Sistema informatico integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la deliberazione 132/2012/R/com ha definito le modalità di popolamento e aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale del SII con riferimento ai dati relativi a tutti i punti di prelievo;
- l'Autorità ha affidato in avvalimento ad AU, ai sensi della facoltà prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge 99/09, una serie di attività tra le quali: lo Sportello del Consumatore (rifondato dal 2013), il Monitoraggio Retail (dal 2011) e il Servizio di conciliazione (dal 2012).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 163/2016/R/eel ha stabilito in 8.490.329 (ottomilioni quattrocentonovantamilatrecentoventinove) euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo definitivo, ad AU, a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per l'anno 2015 e ha previsto che la differenza tra il suddetto corrispettivo definitivo e quello riconosciuto a titolo di acconto, pari a 9.341.000 (novemilionitrecentoquarantunomila) euro, sia destinata alla copertura dei costi di funzionamento 2016;
- i dati del preconsuntivo economico, relativo all'anno 2016, trasmessi da AU con la comunicazione 22 febbraio 2017, evidenziano costi di funzionamento relativi allo svolgimento dell'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in

maggior tutela pari a circa 8.207.000 (ottomilioniduecentosettemila); tale importo è al netto della remunerazione del capitale investito;

- dal *budget* 2017, trasmesso con comunicazione 22 febbraio 2017, risulta che AU prevede costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, di natura ricorrente, pari a 8.569.000 (ottomilionicinquecentosessantanovemila) euro, importo superiore del 4,4% rispetto al preconsuntivo 2016; e che l'importo del *budget* 2017 non include la remunerazione del capitale investito netto;
- con comunicazione 31 marzo 2017 AU ha integrato le informazioni in precedenza inviate con riferimento al *budget* 2017, in risposta alle richieste di chiarimenti formulate dalla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, in particolare con riferimento alle voci di costo che presentano le variazioni più rilevanti, tra cui il costo del lavoro, le spese per servizi del gruppo GSE e le spese per servizi generali.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'ambito delle misure adottate per consentire la realizzazione di un mercato elettrico armonizzato all'interno dell'UE, le borse elettriche di alcuni Stati membri (inclusa l'Italia) hanno adottato un meccanismo di *market coupling* finalizzato al calcolo dei prezzi dell'energia elettrica in tutta Europa e all'allocazione della capacità di interconnessione sul mercato del giorno prima, con conseguente allineamento delle tempistiche di pagamento;
- il decreto ministeriale del 21 settembre 2016 ha modificato il Testo Integrato della Disciplina del Mercato elettrico riducendo i termini di pagamento sul Mercato del giorno prima (di seguito: MGP), allineandoli alle tempistiche vigenti in altre nazioni; dall'1 dicembre 2016, pertanto, la regolazione dei pagamenti su MGP è passata da una cadenza bimensile (M+2) a una cadenza settimanale (W+1), mentre la regolazione degli incassi è rimasta invariata;
- alla luce delle nuove tempistiche di pagamento su MGP, nel 2017 il profilo finanziario di AU si è modificato in maniera sostanziale comportando un significativo indebitamento strutturale;
- con deliberazione 822/2016/R/eel l'Autorità ha verificato positivamente lo schema funzionale alla gestione delle anticipazioni finanziarie da parte di Cassa per i servizi energetici ambientali (di seguito: CSEA) ad AU per far fronte, in via transitoria, al sopraggiunto disallineamento tra incassi e pagamenti di quest'ultimo (di seguito: convenzione AU-CSEA), prevedendo in particolare la restituzione da parte di AU, al termine della convenzione AU-CSEA, della totalità degli importi anticipati e che l'indebitamento complessivo di AU nei confronti di CSEA non superi i 350 milioni di euro; e che tale convenzione AU-CSEA abbia validità fino al 30 giugno 2017 e si intenda tacitamente prorogata per successivi periodi di 6 mesi;
- il punto 3 della medesima deliberazione 822/2016/R/eel ha altresì previsto il monitoraggio mensile del fabbisogno di cassa relativo ai due mesi successivi sulla base delle stime dei flussi dei pagamenti settimanali attesi per acquisti sul MGP in

tale periodo e le stime dei corrispondenti flussi di incasso attesi dagli esercenti il servizio di maggior tutela, tenuto conto della morosità;

- la convenzione AU-CSEA, ancorché rinnovabile nei termini sopra descritti, ha carattere di transitorietà e, conseguentemente, al fine di ottimizzare ed efficientare le modalità di copertura del proprio indebitamento, AU può utilizzare differenti canali di finanziamento;
- con riferimento all'anno corrente AU ha già identificato forme di finanziamento alternative, fornendone descrizione alla Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia nell'ambito delle comunicazioni sopra citate.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno determinare il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto, salvo conguaglio, per la copertura dei costi di funzionamento relativi all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica dell'anno 2017 in misura pari alle previsioni di *budget*;
- sia necessario prevedere che AU, a copertura del proprio indebitamento, possa utilizzare canali di finanziamento alternativi o complementari rispetto alla convenzione AU-CSEA, con modalità che ne garantiscano la gestione efficiente, purché, relativamente agli ammontari prevalenti, tali canali siano individuati attraverso procedure di selezione che sollecitino l'offerta di molteplici controparti e consentano di selezionare la più efficiente in conformità alla normativa vigente;
- sia necessario prevedere che AU invii all'Autorità, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione contenente specifiche informazioni relative alla stima degli oneri finanziari che verranno sostenuti da AU per l'acquisto di energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela nell'anno successivo e alle modalità di individuazione dei canali di finanziamento di cui al precedente punto, nonché specifiche informazioni relative agli oneri sostenuti e ai canali di finanziamento effettivamente utilizzati con riferimento all'anno in corso;
- sia opportuno esplicitare la voce di costo relativa a tali oneri finanziari nell'ambito del prezzo di cessione pagato dagli esercenti il servizio di maggior tutela ad AU e, a tal fine, sia necessario modificare il comma 18.4 del TIV prevedendo un'ulteriore componente del prezzo di cessione

DELIBERA

1. di quantificare in 8.569.000 (ottomilionicinquecentosessantanovemila) euro il corrispettivo riconosciuto, a titolo di acconto, a copertura dei costi di funzionamento di AU per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2017;
2. di modificare il TIV nei termini di seguito indicati:
 - a. il comma 18.4 del TIV è sostituito dal seguente comma:

- “18.4 Il prezzo di cessione praticato dall’Acquirente unico agli esercenti la maggiore tutela, espresso in centesimi di euro/kWh, è pari, in ciascuna fascia oraria F1, F2 e F3 di un mese, alla somma di quattro componenti:
- a) la media, ponderata per le rispettive quantità orarie di energia elettrica, dei costi unitari sostenuti dall’Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria:
 - i. per l’acquisto dell’energia elettrica nel mercato del giorno prima, nel mercato infragiornaliero e nel mercato dei prodotti giornalieri;
 - ii. per l’acquisto dell’energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
 - iii. per la copertura dei rischi connessi all’oscillazione dei prezzi dell’energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto;
 - b) il costo unitario sostenuto dall’Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria comprensivo del contributo versato ai sensi dell’articolo 2, comma 38 della legge 481/95;
 - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all’Acquirente unico per l’attività di acquisto e vendita dell’energia elettrica per i clienti in maggior tutela;
 - d) il costo unitario sostenuto dall’Acquirente Unico per la copertura degli oneri finanziari generati dall’utilizzo dei canali di finanziamento per l’acquisto di energia elettrica nel mercato del giorno prima destinati ai clienti in maggior tutela;”
- b. al comma 20.1 alla lettera c) le parole “e nel mercato infragiornaliero” sono sostituite dalle parole “, nel mercato infragiornaliero e nel mercato dei prodotti giornalieri”;
- c. dopo la lettera b) del comma 20.3, è aggiunta la seguente lettera:
- “c) entro il 30 novembre di ogni anno una relazione contenente:
 - i. con riferimento all’anno successivo:
 - I. la stima del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
 - II. la stima dei prezzi di acquisto di energia elettrica;
 - III. il tasso di interesse per ciascun canale di finanziamento attivato con indicazione del corrispondente importo massimo finanziabile;
 - IV. l’importo stimato degli oneri finanziari che verranno sostenuti per l’acquisto di energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
 - ii. con riferimento all’anno in corso, l’importo degli oneri finanziari sostenuti per l’acquisto di energia elettrica destinata ai clienti in

maggior tutela ripartito per i canali di finanziamento effettivamente utilizzati”;

3. di trasmettere il presente provvedimento ad Acquirente Unico;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

20 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni